

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)404

Vol. 1977/0133

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 404 def.

Bruxelles, 29 Luglio 1977

Proposta di direttiva
relativa alla protezione dei
partecipanti all'insegnamento a distanza

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 404 def.

Relazione

I. INTRODUZIONE E COMMENTO GENERALE DELLA DIRETTIVA

L'insegnamento a distanza è una forma d'insegnamento che risponde, in modo particolare, alle esigenze delle persone che desiderano seguire un insegnamento od una formazione professionale. Questa forma d'insegnamento non è legata infatti ad un luogo fisso; l'allievo inoltre è in grado di organizzare i suoi studi in funzione delle sue possibilità e capacità individuali fruendo, nel modo più razionale possibile, del tempo di cui dispone.

L'allievo o l'adulto che desidera partecipare ad un corso per corrispondenza dispensato da un organizzatore privato ha bisogno in genere di una protezione specifica, poiché la separazione fra l'allievo ed insegnante rende particolarmente difficile il controllo del materiale didattico e delle capacità pedagogiche e didattiche degli insegnanti. Il materiale didattico è di solito inviato all'allievo solo in parte, il che impedisce a quest'ultimo di giudicare globalmente il corso. L'allievo non può quindi valutare, prima della conclusione del contratto, le sue possibilità di seguire il corso con successo. Succede frequentemente che l'allievo sia indotto, da azioni pubblicitarie, dichiarazioni orali, dalla consegna di una parte del materiale didattico o altri mezzi, a concludere un contratto per la partecipazione ad un corso per corrispondenza che non è in relazione con le sue conoscenze e capacità. Ne conseguono perdite di tempo, di denaro e di energia, che possono provocare una diminuzione della volontà dell'allievo di seguire un corso od una formazione.

Le riserve manifestate da un gran numero di persone sulla partecipazione ad un corso per corrispondenza diminuiscono quando esiste la certezza che colui che dispensa l'insegnamento a distanza è riconosciuto da un'autorità pubblica e che i contratti sono redatti per garantire un'adeguata protezione dell'allievo. Queste due condizioni assumono particolare importanza nel caso in cui l'organizzatore di un corso per corrispondenza e il partecipante risiedono in paesi diversi della Comunità.

Il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore, adottato dal Consiglio dei ministri il 14 aprile 1975, prevede in particolare azioni in materia d'istruzione e d'informazione dei consumatori, nonché di protezione dei loro interessi giuridici ed economici. Con la risoluzione del 17 febbraio 1975, il Parlamento europeo ha chiesto l'elaborazione di una direttiva riguardante l'insegnamento a distanza, che sarebbe basata sui seguenti principi:

1. tutti i corsi devono essere controllati d'ufficio e la loro qualità dev'essere riconosciuta dallo Stato;
2. il personale insegnante deve aver ricevuto una formazione adeguata e possedere le qualifiche necessarie;
3. è vietata la pubblicità tramite rappresentanti;
4. dev'essere garantita la protezione degli allievi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali.

II. SITUAZIONE GIURIDICA NEGLI STATI MEMBRI E BASE GIURIDICA DELLA DIRETTIVA

In cinque Stati membri, l'insegnamento a distanza è soggetto ad una normativa particolare. Queste leggi riguardano un'organizzazione dell'insegnamento a distanza che garantisce una buona qualità di tale insegnamento e regola le particolarità delle relazioni contrattuali fra l'organizzatore ed il partecipante, per un'adeguata protezione di quest'ultimo. Si tende in tal modo a prevenire gli abusi e ad incitare le persone a partecipare all'insegnamento a distanza senza che queste ultime debbano temere di trovarsi di fronte ad organizzatori poco seri, poco qualificati o addirittura disonesti. In Francia (dichiarazione delle organizzazioni private che desiderano dispensare l'insegnamento a distanza e controllo pedagogico dei corsi), e nella Repubblica federale di Germania (riconoscimento dei corsi), esiste un controllo su tutti i corsi per corrispondenza.

L'insegnamento a distanza dispensato da organizzatori privati ha una certa importanza economica negli Stati membri. Le varie leggi degli Stati membri ed in particolare i vari modi di controllo sugli organizzatori dell'insegnamento a distanza potrebbero ostacolare la libera concorrenza

- 1 - 7
fra questi organizzatori d'insegnamento a distanza.

Il grado di protezione del consumatore varia inoltre da uno Stato membro all'altro. Tali disparità sono ancora più accentuate dal fatto che, sempre più spesso i partecipanti ai corsi per corrispondenza risiedono in Stati membri diversi da quelli degli organizzatori.

La disparità delle leggi ha quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del Mercato comune. Esse devono quindi essere armonizzate, in virtù dell'articolo 100.

Dato che la presente direttiva imporrebbe a vari Stati membri una modifica delle loro disposizioni legislative, è necessaria una consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale (art. 100, para. 2 del trattato).

III. COMMENTI SUGLI ARTICOLI

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della direttiva. Il comma 1 precisa che la direttiva riguarda unicamente l'insegnamento a distanza dispensato in base ad un contratto di diritto. Non vi è ragione di escludere dal campo di applicazione della direttiva l'insegnamento dispensato dallo Stato o da autorità regionali o locali, se tale insegnamento è dispensato in base ad un contratto fra l'organizzatore e l'allievo. La direttiva riguarda unicamente l'insegnamento a distanza remunerato. Se è vero che anche l'allievo che partecipa a un corso per corrispondenza non remunerato può perdere tempo ed energia quando la qualità dei corsi non risponde alle sue esigenze, non è stato tuttavia ritenuto opportuno comprendere i corsi "gratuiti" nel campo d'applicazione della presente direttiva. In virtù dell'articolo 16, gli Stati membri rimangono liberi di assoggettare anche questi corsi alle disposizioni della direttiva.

Le definizioni del comma 2 sono estremamente vaste, allo scopo d'includere possibilmente tutti i tipi d'insegnamento a distanza.

L'articolo 2 stabilisce il principio di un sistema di riconoscimento per l'organizzatore di corsi per corrispondenza. Tale riconoscimento preventivo sembra in linea di principio necessario per esercitare un controllo efficace sugli organizzatori. Tuttavia per tener conto della situazione giuridica di qualche paese membro che vieta qualsiasi restrizione alla libertà d'insegnamento, è lasciata agli Stati la possibilità d'introdurre un sistema di riconoscimento solamente facoltativo. Al fine di evitare che un organizzatore che non sia stato riconosciuto dispensi l'insegnamento a distanza in paesi in cui viga un sistema di riconoscimento obbligatorio, l'articolo 3 paragrafo 2 permette agli Stati membri di vietare o limitare, sui loro territori, l'attività degli organizzatori non riconosciuti.

Le condizioni per il riconoscimento saranno fissate dagli Stati membri. Le informazioni richieste devono consentire agli organismi responsabili di valutare la situazione dell'organizzatore e del suo personale, nonché la qualità dei corsi.

Gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni relative al rilascio o al ritiro del riconoscimento. Un rinnovo del riconoscimento dopo tre anni obbliga l'organismo responsabile a controllare se le condizioni per lo stesso sono sempre soddisfatte.

Gli articoli 5 e 6 tendono a proteggere gli allievi contro talune pratiche commerciali che nel passato hanno abbastanza spesso provocato abusi. La visita al domicilio di un allievo non è stata vietata in modo assoluto, dato che è particolarmente difficile fare la distinzione fra la visita di un consigliere pedagogico e quella di un rappresentante. L'articolo prevede invece un divieto tassativo per qualsiasi visita non sollecitata e richiede la domanda scritta dell'allievo per tale visita. La sanzione riguardante la mancata osservanza delle disposizioni di questo articolo si trova nell'articolo 8, paragrafo 4.

L'articolo 6 tende a mettere fine a talune pratiche che consistono nel promettere vantaggi finanziari a scopi pubblicitari.

L'articolo 7 contiene disposizioni riguardanti la pubblicità. Dato che il contratto fra l'allievo e l'organizzatore si stabilisce soprattutto per iscritto, è opportuno che l'allievo riceva informazioni particolareggiate sull'organizzatore e sul corso che gli si suggerisce di seguire. Per tale ragione, sono state stipulate obbligazioni positive per la documentazione pubblicitaria.

La Commissione prevede d'altronde di presentare prossimamente al Consiglio dei ministri una proposta di direttiva riguardante la pubblicità ingannevole.

L'articolo 8 stabilisce il principio che il contratto fra l'organizzatore e l'allievo sia stipulato per iscritto. Questo principio è giustificato dal fatto che il contratto costituisce spesso l'unico documento scritto che impegna l'organizzatore e che viene consegnato all'allievo. Questo documento contiene informazioni sui diritti e sugli obblighi dell'allievo nei confronti dell'organizzatore, dato che non è obbligatorio l'invio di documentazione pubblicitaria. Il contratto scritto deve quindi fissare le condizioni essenziali dei rapporti fra allievo e organizzatore.

L'articolo 8, paragrafo 4 contiene le conseguenze derivanti da un contratto concluso senza aver osservato le disposizioni dell'articolo 5, non stipulato per iscritto o non firmato. Le sanzioni per la mancata osservanza di tali disposizioni devono essere severe per evitare ogni raggirio. Il metodo più efficace per garantire il rispetto di questi obblighi sarà la nullità del contratto.

Il divieto di riscuotere preventivamente l'intero prezzo contrattuale, previsto dall'articolo 9, si prefigge d'impedire che l'allievo sia messo davanti ad un fatto compiuto quando desideri, ad esempio, esercitare il suo diritto di rescissione; l'allievo, infatti, riesce difficilmente ad ottenere il rimborso.

L'articolo 10 riconosce all'allievo un diritto di rescissione di 7 giorni dal ricevimento della prima consegna di materiale didattico. Soltanto da questo momento infatti l'allievo è in possesso di dati validi in base ai quali può decidere con cognizione di causa se il corso per corrispondenza è conforme alle sue conoscenze e capacità. In virtù dell'articolo 16, gli Stati membri hanno facoltà di prolungare tale termine.

L'articolo 11 contiene norme riguardanti la rescissione del contratto. Appare importante concedere un diritto di rescissione per circostanze serie, che si aggiunge ai diritti dello stesso genere di cui l'allievo dispone in virtù della legislazione nazionale. Per evitare abusi, è indispensabile una giustificazione delle circostanze. La rescissione con preavviso non deve invece essere motivata.

L'articolo 12 tende ad eliminare talune clausole del contratto che potrebbero essere particolarmente onerose per l'allievo, soprattutto quelle che prevedono l'obbligo di pagare, a titolo di sanzione, somme qualsiasi all'organizzatore.

L'articolo 13 si prefigge di tutelare i diritti dell'allievo nel caso di reclamo da parte di un terzo delle somme dovute in virtù del contratto concluso con l'organizzatore.

L'articolo 14 ha lo scopo di sottrarre le disposizioni della presente direttiva dalla libertà contrattuale. Solo il carattere obbligatorio delle disposizioni della presente direttiva potrebbe garantire un'adeguata protezione degli allievi.

L'articolo 15 tende a rendere le disposizioni della direttiva relative ai contratti negoziati al di fuori di imprese commerciali inapplicabili ai contratti riguardanti l'insegnamento a distanza.

I due obiettivi principali della direttiva, cioè la forma scritta del contratto e il periodo di riflessione per il consumatore, si trovano infatti negli articoli 8 e 10 della presente direttiva.

Per contro, le disposizioni legislative riguardanti il credito al consumo contengono spesso articoli più particolareggiati volti a proteggere il consumatore. E' quindi indispensabile che tali disposizioni non siano influenzate da quelle adottate in virtù della presente direttiva.

L'articolo 16 precisa che gli Stati membri hanno facoltà di emanare o mantenere altre disposizioni tendenti ad una maggiore protezione degli allievi.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITA' EUROPEE

Progetto di direttiva
relativa alla protezione dei
partecipanti all'insegnamento a distanza

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'insegnamento a distanza è un metodo d'insegnamento diffuso negli Stati membri, già oggetto di legislazioni degli Stati membri;

considerando che questo metodo d'insegnamento è destinato a svolgere una funzione importante nell'insegnamento e nella formazione professionale; che si presta particolarmente a relazioni fra insegnanti ed allievi che si trovano in Stati differenti;

considerando che una disparità fra le legislazioni può avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune, che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni in questo settore;

considerando il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore (1);

considerando che la presente direttiva ha essenzialmente lo scopo di garantire all'allievo un'adeguata protezione nelle relazioni con la persona che dispensa l'insegnamento a distanza;

considerando che per una protezione efficace degli allievi può essere facilitata da un sistema di riconoscimento obbligatorio di colui che desidera dispensare l'insegnamento a distanza; che gli Stati membri devono tuttavia riservarsi la possibilità di prevedere un sistema di riconoscimento facoltativo;

.../...

(1) GU n. C 92 del 25 aprile 1975

considerando che è opportuno che talune pratiche commerciali quali pubblicità tramite rappresentanti, promozione dei corsi e pubblicità in genere debbono essere soggette a norme specifiche;

considerando che la protezione degli allievi è più efficace quando i contratti riguardanti la partecipazione ad un corso per corrispondenza sono stipulati per iscritto e prevedono talune disposizioni essenziali;

considerando che è opportuno concedere all'allievo un termine di 7 giorni dalla consegna del primo corso, durante il quale può rinunciare all'impegno di seguire un corso; che è opportuno concedere all'allievo altre possibilità di rescindere il contratto;

considerando che sono necessarie altre disposizioni quali il divieto di talune clausole nel contratto e della deroga alle disposizioni prese in applicazione della presente direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

.../...

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica all'insegnamento a distanza in base a un contratto e mediante remunerazione.
2. Ai termini della presente direttiva, s'intende per:
 - a) "Insegnamento a distanza", una forma d'insegnamento o di formazione nel corso della quale l'organizzatore e l'allievo sono abitualmente distanti l'uno dall'altro ed i contatti fra allievi ed organizzatori avvengono interamente o principalmente mediante regolare scambio di comunicazioni stampate, scritte, auditive, visive, audiovisive o altro;
 - b) "Corsi", l'insegnamento a distanza seguito per corrispondenza e consistente in una serie di lezioni presentate collettivamente, comprese le lezioni che comportano diverse parti coordinate, sistematiche o raggruppate in modo da costituire un piano o un programma d'insegnamento o di formazione e che possono essere dispensate separatamente;
 - c) "Organizzatore", un istituto od una persona fisica o giuridica che dispensa l'insegnamento o la formazione mediante l'insegnamento a distanza;
 - d) "Allievo" qualsiasi persona che segue o desidera seguire un corso.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro stabilisce che un organizzatore che desidera dispensare l'insegnamento a distanza:
 - a) debba essere preventivamente riconosciuto a tal fine; oppure
 - b) a la facoltà di farsi riconoscere a tal fine;
2. Ogni Stato membro designa un organismo responsabile per il rilascio dei riconoscimenti e ne fissa le condizioni. Le domande di riconoscimento devono comportare le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo e situazione finanziaria e giuridica del richiedente;
- b) le condizioni di ammissione, il programma, il tenore e lo scopo dei corsi;
- c) informazioni particolareggiate sulle qualifiche professionali e pedagogiche del direttore degli studi, dei responsabili dei corsi, degli altri membri del personale insegnante e dei redattori dei corsi, nonché sui metodi pedagogici seguiti o da seguire.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro stabilisce che :
 - a) l'organismo responsabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 rilasci il riconoscimento a qualsiasi richiedente che soddisfa le condizioni fissate;
 - b) il riconoscimento sia concesso per un triennio, rinnovabile;
 - c) ogni organizzatore riconosciuto riceve dall'organismo responsabile di cui all'articolo 2 paragrafo 2 un segno distintivo o un simbolo indicante il riconoscimento, che può essere citato nella corrispondenza, nelle pubblicazioni e nella pubblicità.
2. Gli Stati membri possono vietare o limitare, sul loro territorio, l'attività degli organizzatori che non siano stati riconosciuti conformemente all' articolo 2.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro stabilisce che l'organismo responsabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sia autorizzato ad annullare il riconoscimento quando le condizioni fissate nella stessa non sono o non più soddisfatte.
2. L'organizzatore è tenuto a segnalare all'organismo responsabile qualsiasi modifica dei punti dell'articolo 2, paragrafo 2 nel periodo di validità del riconoscimento, che ne potrebbe influenzare la decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri emanano disposizioni relative al divieto di qualsiasi visita a fini pubblicitari o per dare consigli o anche per concludere contratti di partecipazione ad un corso, salvo se la persona visitata ha ricevuto precedentemente una documentazione pubblicitaria riguardante l'insegnamento a distanza dispensato dall'organizzatore o materiale pedagogico relativo ad un corso stesso, ed ha sollecitato tale visita per iscritto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri vietano agli organizzatori di concedere o promettere vantaggi finanziari per promuovere la partecipazione ad un corso.
2. Una lezione gratuita di dimostrazione non è considerata come un vantaggio finanziario nel senso di cui al paragrafo precedente.
3. L'organizzatore può concedere una borsa ad un prezzo speciale in riconoscimento di una prestazione meritoria di un allievo in occasione di un esame organizzato.

Articolo 7

Gli Stati membri emanano le disposizioni necessarie per garantire che:

1. Gli annunci, i messaggi e le documentazioni pubblicitari relativi all'attività dell'organizzatore o ai vari corsi non contengano indicazioni o dichiarazioni ingannevoli;
2. la documentazione pubblicitaria sia completa, soprattutto per quanto riguarda:
 - a) il sistema di ammissione, il livello iniziale richiesto nonché la natura e la durata media dei corsi ed i principali sbocchi che questi offrono;
 - b) l'eventuale riconoscimento rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
 - c) una descrizione del o dei corsi proposti, con indicazione dell'aggiornamento più recente;
 - d) la natura dei diplomi o certificati d'insegnamento o di formazione rilasciati ed i riconoscimenti eventualmente concessi;
 - e) la dimensione e l'ubicazione dell'istituto nonché l'organico e le qualifiche pedagogiche del personale.

Articolo 8

1. Gli Stati membri stabiliscono che i contratti di partecipazione ad un corso concluso fra l'organizzatore e l'allievo siano stipulati per iscritto.
2. Il contratto fissa le condizioni essenziali e comporta soprattutto le seguenti indicazioni:
 - a) nome ed indirizzo delle parti contraenti;
 - b) denominazione, oggetto e descrizione dei corsi;
 - c) durata normale del corso;
 - d) costo totale del corso, con indicazione separata delle spese riguardanti l'acquisto dei libri, l'attrezzatura o il materiale.
In caso di pagamento del prezzo contrattuale mediante versamenti rateizzati o mediante il modo di finanziamento scelto dall'organizzatore o procurato dallo stesso, il costo totale del corso deve essere indicato con tutti gli interessi e le spese accessorie;
 - e) indicazione che il materiale didattico inviato all'allievo è di sua proprietà o gli è stato semplicemente prestato;
 - f) l'essenziale delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della presente direttiva;
 - g) le indicazioni previste dall'articolo 7.2 b), c) e d).
3. Ciascuna parte contraente data e firma il contratto; e riceve una copia firmata e datata dall'altra parte.
4. Gli Stati membri stabiliscono che il contratto riguardante la partecipazione ad un corso, concluso senza tener conto delle disposizioni degli articoli 5 e 8, comma 1 o non firmato dalle parti contraenti, sia nullo.

Articolo 9

E' fatto divieto all'organizzatore di percepire in anticipo una somma superiore ai diritti corrispondenti a tre mesi di corso, senza tuttavia superare il 25% del costo totale del corso.

Articolo 10

1. Gli Stati membri fissano norme secondo le quali l'allievo ha il diritto di rescindere il contratto entro un termine di 7 giorni, dalla data di ricevimento della prima consegna di materiale didattico effettuata dopo la firma e la consegna del contratto.
2. In caso di controversia sul ricevimento e sulla data della prima consegna, l'onere della prova compete all'organizzatore.
3. L'allievo che rescinde il contratto prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1, è tenuto a restituire il materiale ricevuto. L'organizzatore è tenuto a rimborsare la totalità delle somme versate.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'allievo possa rescindere il contratto previa giustificazione, se circostanze serie come malattia grave o disoccupazione gli impediscono di partecipare al corso. In questo caso, nessun pagamento può essere richiesto oltre quelli giunti a scadenza.
2. Trascorso un semestre, l'allievo può, in qualsiasi momento, mediante preavviso, rescindere il contratto senza addurre motivi. Il termine di preavviso è fissato dagli Stati membri e non deve superare tre mesi. I diritti e gli obblighi reciproci derivanti dal contratto prendono fine allo scadere del termine di preavviso. Sono rimborsate all'allievo le somme pagate per il periodo successivo alla rescissione del contratto.
3. L'allievo non può essere tenuto a costituire una garanzia o a garantire i suoi obblighi mediante un credito bancario, una polizza di assicurazione o un contratto analogo.

Articolo 12

Gli Stati membri vietano l'inserimento delle clausole seguenti nel contratto di partecipazione ad un corso:

- a) clausole penali di contratto;
- b) risarcimento di danni forfettari;
- c) esclusione o limitazione delle richieste di danni.

Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che se l'organizzatore cede in tutto o in parte ad un terzo i suoi diritti nei riguardi dell'allievo, quest'ultimo gode nei confronti di detto terzo degli stessi diritti e ricorsi di quelli che aveva in precedenza nei riguardi dell'organizzatore.

Articolo 14

Gli Stati membri fanno divieto di erogare, mediante un accordo fra l'allievo e l'organizzatore, alle disposizioni prese in esecuzione della presente direttiva.

Articolo 15

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del relativa alla tutela del consumatore nel caso di contratti negoziati al di fuori delle imprese commerciali non sono applicabili ai contratti conclusi fra organizzatore ed allievo.
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni riguardanti la vendita a rate o il credito al consumo.

Articolo 16

Gli Stati membri hanno facoltà di emanare disposizioni più favorevoli di quelle stabilite dalla presente direttiva, per garantire una migliore protezione degli allievi, specie prolungando il termine di cui all'articolo 10.

Articolo 17

1. Gli Stati membri emanano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.